



collettivo nazionale per la medicina generale del 12 giugno 2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato intimato e la memoria da esso depositata;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Referendario Achille Sinatra;

Uditi alla camera di consiglio del 4 dicembre 2007 l'Avv.

\*\*\*\*\* per il ricorrente e l'Avvocato dello Stato \*\*\*\*\*  
per l'Assessorato intimato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

#### FATTO

Con il ricorso in esame, notificato il 27.9.2007 e depositato il successivo 9 ottobre, il Dott. \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*, medico incaricato di continuità assistenziale per l'ambito territoriale dell'AUSL n. 1 di Agrigento, premesso che ai sensi degli ultimi accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale succedutisi nel tempo e stipulati ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 505\1992, ciascuna Regione è tenuta a pubblicare due volte all'anno gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati dalle singole Aziende territoriali, espone che la Regione Siciliana ha ommesso detta pubblicazione sin dall'anno 2001, e che, pertanto, egli non ha potuto conseguire il punteggio *medio tempore* acquisito per effetto dell'attività prestata, e, inoltre, non ha potuto richiedere l'assegnazione di uno degli eventuali posti resisi frattanto vacanti.

Egli aveva, pertanto, diffidato -con atto ricevuto da entrambe le Amministrazioni il 19 ottobre 2006- l'Assessorato Regionale alla Sanità e l'AUSL n. 1 di Agrigento a procedere alla pubblicazione delle dette graduatorie dal 2002 in avanti, ma tale diffida era rimasta senza esito.

Il ricorrente, quindi, ha adito questo T.A.R. chiedendo la declaratoria d'illegittimità del silenzio-rifiuto così formatosi sul proprio atto di diffida, con il relativo ordine di pronunciarsi espressamente sull'istanza ivi contenuta e di procedere, quindi, alla pubblicazione in questione per gli anni dal 2002 in avanti, con vittoria di spese.

Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio l'Assessorato Regionale alla Sanità, che non ha svolto difese scritte, mentre non si è costituita -sebbene regolarmente intimata- l'AUSL n. 1 di Agrigento.

Nella camera di consiglio del 4 dicembre 2007 il ricorso è stato posto in decisione.

## **DIRITTO**

1. - Il ricorso è fondato, e va accolto.

L'art. 8, comma I, lettera "e" del d.lgs. 502\1992 dispone che il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di

categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, i quali devono tenere conto dei seguenti principi: (...) garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina generale, (...) attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del servizio.

Inoltre, l'art. 1 comma 178 della L. 311\2004 prevede che il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 4, comma IX, L. 412\1991; quest'ultimo individua la delegazione di parte pubblica deputata a sottoscrivere detti accordi nazionali nella Struttura Tecnica Interregionale della quale fanno parte, tra gli altri, soggetti designati dalle Regioni; peraltro, l'accordo collettivo degli anni 1998\2000 risulta interamente recepito dal D.P.R. 270\2000, che all'art. 49, primo comma, espressamente dispone che entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli àmbiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende, rispettivamente alla data del 1° marzo e del 1°

settembre dell'anno in corso nell'ambito delle singole Aziende.

Identica disposizione è contenuta nell'art. 63 dell'accordo nazionale del 12 giugno 2006.

Non risulta che per gli anni dal 2002 in avanti, oggetto dell'istanza del ricorrente, la Regione Siciliana abbia ottemperato all'obbligo di pubblicazione contemplato dalle citate disposizioni, il cui logico presupposto è –all'evidenza- la formazione degli elenchi da pubblicare da parte dell'AUSL n. 1 di Agrigento.

E', al riguardo, appena il caso di notare che alcuna refluenza sull'obbligo di provvedere può avere il processo di riorganizzazione del servizio attualmente *in itinere* ad opera della Regione; pertanto deve rilevarsi che la sostanziale inerzia delle Amministrazioni precedenti risulta contraria alla disposizione dell'art. 2 L. 241\90, il quale prevede che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, da emettere (nel caso in esame, in cui non risulta esservi diverso termine prefissato per legge o per regolamento) nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento.

Nel caso in esame detto lasso di tempo, all'atto della notifica del ricorso in esame, era ampiamente spirato.

Da quanto sopra derivano l'illegittimità del silenzio inadempimento così formatosi, e l'obbligo delle due

Amministrazioni intime, ciascuna per quanto di competenza, di intraprendere e portare a termine il procedimento di cui alle norme invocate dal ricorrente nei limiti della domanda da questi formulata.

2. - In conclusione, in ricorso è fondato, e va accolto, e, per l'effetto, deve essere dichiarato l'obbligo delle Amministrazioni intime, ciascuna per quanto di competenza, di provvedere sulla su indicata istanza del medico ricorrente.

Al fine di rendere effettiva la tutela si dispone che ove l'obbligo di pronuncia espressa da parte delle due citate Amministrazioni dovesse protrarsi oltre 30 giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa o di notifica della presente sentenza, si provvederà da parte di un commissario ad acta, che si individua nel Segretario Generale pro tempore della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un funzionario dell'ufficio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.

3. - Le spese di giudizio, liquidate nella misura di cui al dispositivo, seguono la soccombenza e, avuto riguardo al comportamento processuale complessivamente tenuto dalle parti, possono essere poste a carico del solo Assessorato Regionale alla sanità.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto,

dichiara l'illegittimità dell'impugnato silenzio-rifiuto e l'obbligo dell'Assessorato Regionale alla Sanità e dell'AUSL n. 1 di Agrigento di adottare, ciascuna per quanto di propria competenza, un provvedimento espresso sull'istanza del ricorrente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte;-----

Per il caso di ulteriore inerzia, nomina commissario *ad acta* il Segretario Generale pro tempore della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un funzionario dell'ufficio, che provvederà, a carico e spese delle due Amministrazioni condannate e nei limiti della competenza di ciascuna di esse, entro giorni trenta dalla scadenza del termine di cui sopra.-----

Condanna l'Assessorato Regionale alla Sanità al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA e CPA.-----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.-----

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2007, con l'intervento dei Signori Magistrati:-----

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| - Giorgio Giallombardo | Presidente               |
| - Agnese Anna Barone   | Referendario             |
| - Achille Sinatra      | Referendario, estensore. |

Presidente \_\_\_\_\_

Estensore \_\_\_\_\_

Segretario \_\_\_\_\_

Depositata in Segreteria il 21/01/2008

Il Segretario

I.B.